

D.g.r. 25 gennaio 2021 - n. XI/4223**Accordo regionale con le farmacie per la somministrazione di vaccini in farmacia**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e, in particolare l'art. 56 (Competenze della Giunta regionale), comma 1, nella parte in cui prevede che la Giunta regionale, nel rispetto dei piani di cui agli articoli 4 e 4 bis, definisca:
 - a) il ruolo e il contributo dei soggetti coinvolti nel sistema integrato della prevenzione, anche relativamente alle attività di controllo e vigilanza e di sviluppo degli strumenti di informazione e comunicazione, nonché ai processi di promozione della salute;
 - b) gli eventuali specifici interventi settoriali anche in ragione di eventi e situazioni particolari;

Vista, altresì, la normativa nazionale in materia di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2;

Richiamate le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19 nonché le deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in ordine all'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2;

Preso atto che la Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 471 prevede che «in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale.»;

Dato atto delle statuizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. XI/3675 del 13 ottobre 2020 «Campagna antinfluenzale 2020-21», con particolare riferimento alle procedure ivi previste per l'approvvigionamento e la distribuzione delle dosi di vaccini antinfluenzali;

Atteso che le azioni volte ad aumentare la copertura vaccinale contro l'influenza per la stagione 2020/2021 comportano sia l'incremento delle disponibilità di vaccino che il potenziamento e l'ampliamento dell'accessibilità e della fruibilità dei servizi vaccinali sul territorio regionale;

Ritenuto che, a tal ultimo fine, le farmacie lombarde possano ricoprire un ruolo determinante nell'allargamento dell'offerta vaccinale, in considerazione della funzione di primaria importanza che rivestono quali capillari operatori della rete sociosanitaria lombarda e del sistema informativo sociosanitario;

Considerato che identico proficuo coinvolgimento degli operatori farmaceutici possa conseguirsi anche nell'ambito delle azioni poste in essere per contrastare l'attuale emergenza legata alla pandemia da SARS-CoV-2;

Preso atto dello schema di accordo denominato «Accordo regionale per la somministrazione di vaccini in farmacia» tra Regione Lombardia (Direzione Generale Welfare), Federfarma Lombardia, Assofarm/Conservizi Lombardia e Federazione Regionale Ordini dei Farmacisti, che disciplina le modalità di partecipazione delle farmacie lombarde alla campagna anti covid-19 per l'anno 2021 e che prevede l'impegno, da parte delle medesime, a partecipare in via sperimentale alla chiusura della campagna antinfluenzale 2020-21;

Specificato che:

- con appositi successivi protocolli verranno definite le procedure dei diversi passaggi che compongono il percorso vaccinale;
- il costo per la somministrazione di ogni dose vaccinale è pari ad Euro 6.00 ed il compenso per la singola farmacia è comprensivo di tutti i passaggi del percorso vaccinale

in coerenza con quanto già previsto dalla DGR 3675/2020;

Precisato che dall'esecuzione del presente accordo, coerentemente con quanto previsto dall'art. 1, comma 471, della legge di bilancio 2021, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto essi trovano copertura nella macroarea «attività della presa in carico» per l'anno 2021, per la quale viene previsto un importo fino a 155,4 ml/euro di cui 24 ml/euro specificatamente destinati alle attività di vaccinazione;

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, di approvare lo schema di accordo denominato «Accordo regionale per la somministrazione di vaccini in farmacia» sopra dettagliato, allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

Richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. XI/4048 del 14 dicembre 2020 «Determinazioni in ordine al rimborso per la somministrazione del vaccino antinfluenzale»;
- n. XI/3676 del 13 ottobre 2020 «Rinnovo della convenzione per l'utilizzo della piattaforma tecnologica Siss da parte delle farmacie lombarde e per la loro partecipazione ai servizi messi a disposizione dal sistema Siss per la comunicazione ed elaborazione dei dati sanitari e il miglioramento dei servizi all'utenza»;

Dato atto che il presente provvedimento potrà essere oggetto di revisione in considerazione di eventuali ulteriori indicazioni o disposizioni normative nazionali in materia;

Visti la legge regionale n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo regionale per la somministrazione di vaccini in farmacia tra Regione Lombardia (Direzione Generale Welfare), Federfarma Lombardia, Assofarm/Conservizi Lombardia e Federazione Regionale Ordini dei Farmacisti, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, che disciplina le modalità di partecipazione delle farmacie lombarde alla campagna anti COVID-19 per l'anno 2021 e prevede l'impegno, da parte delle farmacie, a partecipare in via sperimentale alla chiusura della campagna antinfluenzale 2020-21;

2. di stabilire che tale accordo ha durata fino al 31 dicembre 2021 e che la vigenza dello stesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;

3. di precisare che dall'esecuzione del presente accordo, coerentemente con quanto previsto dall'art 1, comma 471, della Legge di Bilancio 2021, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto essi trovano copertura nella macroarea «attività della presa in carico» per l'anno 2021, per la quale viene previsto un importo fino a 155,4 ml/euro di cui 24 ml/euro specificatamente destinati alle attività di vaccinazione;

4. di dare mandato al Direttore Generale della D.G. Welfare di sottoscrivere il documento di cui trattasi e di assumere ogni necessaria determinazione al fine di dare piena attuazione al presente provvedimento;

5. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere oggetto di revisione in considerazione di eventuali ulteriori indicazioni o disposizioni normative nazionali in materia;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 nonché alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ACCORDO REGIONALE CON LE FARMACIE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI IN FARMACIA

Tra
Regione Lombardia, rappresentata dal Direttore Generale Salute, Dr. Marco Trivelli,
e
Federfarma Lombardia, rappresentata dal Presidente, Dr.ssa Annarosa Racca,
e
Assofarm/Confservizi Lombardia, rappresentata dal Delegato Regionale, Dr. Renato Acquistapace,
e
Federazione Regionale degli Ordini dei farmacisti, rappresentata dal Presidente, On. Dr. Andrea Mandelli, per quanto attiene agli aspetti di rilevanza professionale e deontologica;
di seguito cumulativamente individuate anche come "Parti" e singolarmente come "Parte".

Premesso che

la Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 471 prevede che *"In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale."*

Vista

la necessità di promuovere campagne vaccinali attraverso l'offerta della somministrazione di vaccini presso le Farmacie convenzionate;

le Parti convengono e stipulano quanto segue

1. Le premesse e ogni altra considerazione sopra esposte fanno parte integrante del presente accordo.
2. Oggetto del presente accordo è la fornitura di dosi vaccinali alle farmacie da parte delle ATS/ASST e la successiva somministrazione nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici, assistiti se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato.
3. Oggetto dell'accordo è la partecipazione alla campagna anti covid-19 per l'anno 2021. Farmacie si impegnano a partecipare in via sperimentale alla chiusura della campagna antinfluenzale 2020-21, previa autorizzazione AIFA per la somministrazione dei vaccini anti-influenzali.
4. Ogni Farmacia riconosce il centro vaccinale della ASST del distretto come riferimento per la gestione delle casistiche complesse ovvero della necessità di vaccinazione in

ambiente protetto

5. La farmacia può recepire l'adesione del cittadino, il consenso e il numero di cellulare dello stesso.
6. La farmacia che si metterà a disposizione per inoculare il vaccino, comunicherà ai sistemi ICT regionali le proprie agende, in base a procedure concordate tra le Parti.
7. Il farmacista verificherà lo stato vaccinale del cittadino tramite la piattaforma regionale e registrerà sulla stessa l'avvenuta somministrazione.
8. Previo accordo tra le Parti, le dosi vaccinali verranno consegnate in farmacia a cura delle strutture indicate da Regione Lombardia, se applicabile, in base alle procedure previste dalla DGR XI/2011 del 31/07/2019, prorogata dalla DGR XI/3675 del 13/10/2020.
9. La vaccinazione avviene nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 1587/2005 in relazione ai requisiti strutturali, dotazione strumenti ed attrezzature nonché indicazioni specifiche di ISS e Ministero della Salute.
10. Con appositi protocolli verranno definite le procedure dei diversi passaggi che compongono il percorso vaccinale.
11. La vaccinazione viene eseguita da personale sanitario adeguatamente formato grazie alla partecipazione a corsi organizzati dall'Istituto Superiore della Sanità, dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei farmacisti o da altre istituzioni accreditate; la Federazione Regionale degli Ordini dei Farmacisti metterà a disposizione, tramite apposita piattaforma informatica, la banca dati degli attestati di formazione acquisiti dai farmacisti.
12. La Farmacia per ogni dose somministrata riceverà un compenso di €. 6,00 comprensivo di tutti i passaggi del percorso vaccinale in coerenza con quanto già previsto dalla DGR 3675/2020.
13. Le competenze delle farmacie verranno rendicontate, previo accordo tra le Parti, mediante la fattura già prevista dalla DGR 3676/2020 per i Servizi SISS o tramite la fattura già in essere per la Distribuzione per conto.
14. Per quanto attiene alla tutela della riservatezza viene qui richiamata per quanto applicabile la DGR XI/796 del 12/11/2018.
15. Il presente accordo entra in vigore dalla data di entrata in vigore della Delibera Regionale di ratifica e scadrà il 31/12/2021, salvo disdetta che potrà essere comunicata da una delle Parti alle altre Parti, con preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante Raccomandata A/R o altro strumento legalmente equivalente.

Milano, _____

Direttore Generale
Salute
Regione Lombardia
Dr. Marco Trivelli

Presidente
Federfarma
Lombardia
Dr.ssa Annarosa
Racca

Delegato regionale
Assofarm/Confservizi
Lombardia
Dr. Renato
Acquistapace

Presidente
Federazione
Regionale
Ordini
Farmacisti
On. Andrea
Mandelli